



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 30 DEL 24/03/2025

**OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE VEICOLARE IN VIA FETOVAIA,
DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 DI MERCOLEDI' 02 APRILE 2025, PER LAVORI
LINEA ELETTRICA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta, pervenuta tramite pec-mail il 19/03/2025 da parte del Sig. Giacobbe Antonino, titolare di omonima ditta, di emissione di apposita ordinanza di chiusura al transito e istituzione di senso unico alternato in Via Fetovaia dal n. civico 84 al n. 102 per permettere lavori di manutenzione su linee elettriche dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di mercoledì 02 Aprile 2025;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di consentire i suddetti lavori e di disciplinare la circolazione nella zona interessata, al fine di salvaguardare la sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 29/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

ORDINA

NEL GIORNO 02 APRILE 2025, NEL TRATTO DI VIA FETOVAIA RICOMPRESO FRA IL NUMERO CIVICO 84 E IL NUMERO CIVICO 102:

- **DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 11:00 DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, ESCLUSI I MEZZI DELLA DITTA OPERANTE E I MEZZI DI SOCCORSO;**
- **DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 18:00 ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA LANTERNE SEMAFORICHE**

La ditta che si occuperà dei lavori di cui sopra, dovrà garantire il posizionamento della idonea ed esaustiva segnaletica, nonché adottare tutte le altre cautele richieste, previste dal Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di garantire la sicurezza alle persone e ai veicoli, sia di giorno che di notte. In ogni caso, dovrà essere garantito l'immediato sgombrò dell'area o, comunque, il posizionamento di attrezzature che consentirebbero il passaggio dei mezzi di soccorso, in sicurezza. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea utilizzata e ripristinati i segnali permanenti eventualmente coperti, con cui la detta segnaletica temporanea utilizzata fosse in contrasto, infine, dovranno essere ripristinate le normali condizioni relative alla circolazione stradale e pedonale. In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada. Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada. Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Campo Nell'Elba. La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

**IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)**